

COMUNE DI AREZZO



PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA POSTA TRA VIA LASCHI, VIA NENNI, VIA DELLA FAGGIUOLA E PARCO DEL FORO BOARIO (ZONA OSPEDALE S. DONATO)

PROGETTO PRELIMINARE


CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

TAVOLA : D03

PROGETTISTI
DOTT. ING. MIRKO FARINI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ING. LUCA RICCI

COLLABORATORE
DOTT. ARCH. PAOLO PECCHI



Comune di Arezzo

Atam Parcheggi S.p.A.

Affidamento appalto con procedura aperta per Progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e finanziamento con locazione finanziaria (Art. 160 bis D.Lgs. 163/06) di un parcheggio pubblico multipiano nell' area posta tra via Laschi, via Nenni, via Ugucchiòne della Faggiuola e Parco del Foro Boario (zona Ospedale S. Donato) nel Comune di Arezzo.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

DEL PROGETTO PRELIMINARE

art. 24 d.P.R. 554/1999

Progettisti:

- Dott. Ing. Mirko Farini

Collaboratore:

- Dott. Arch. Paolo Pecchi

Responsabile Unico del Procedimento:

- Dott. Ing. Luca Ricci

SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
PARTE I.....	6
DISCIPLINA GENERALE: DESCRIZIONE DELL'APPALTO.....	6
1. Definizioni	6
2. Riferimenti normativi.....	7
3. Oggetto dell'appalto	9
4. Importo contrattuale e Categorie dei lavori.....	10
5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale prestazionale.....	12
6. Documenti che fanno parte della convenzione.....	12
7. Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto	13
8. Fallimento dell'Appaltatore	13
9. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	13
10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	14
PARTE II.....	15
SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPALTO	15
11. Dati indicativi	15
12. Descrizione delle opere da realizzare. Aspetti progettuali e tecnici	16
LE OPERE DA REALIZZARE.....	16
Caratteristiche del Parcheggio.....	16
Il lotto di riferimento per il parcheggio e i terreni per sottopasso e rampa di collegamento pedonale all'ospedale	17
Accessi e distribuzione interna del traffico veicolare	17
Dimensione interne e degli stalli.....	17
Rampe veicolari.....	18
Uscite pedonali.....	18
Collegamento pedonale con l'Ospedale.....	18
Predisposizione collegamento con volumi commerciali previsti a lato di via Laschi e via Uguccione.....	18
Altezza massima.....	19
Tipologia strutturale.....	19
Rivestimento esterno dell'autorimessa e dei volumi in elevazione	19
La copertura fotovoltaica e la copertura degli stalli del terzo livello.....	20
Normativa antincendio.....	20

Sicurezza all'interno del parcheggio.....	20
Utenza diversamente abile	21
Gli impianti tecnologici per la sosta e la fruizione	21
Le opere a verde e le sistemazioni esterne.....	22
PARTE III	23
DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE	23
13. Tempi a base di gara per progettazione e l' esecuzione.....	23
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE.....	23
14. Progetto preliminare posto a base di gara	23
15. Varianti migliorative ammesse	23
16. Progettazione definitiva ed esecutiva	24
17. Autorizzazioni.....	25
18. Modalità di pagamento	25
19. Proprietà della documentazione progettuale.....	25
PARTE IV	26
DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	26
20. Organizzazione dei cantieri.....	26
21. Direzione dei lavori e la vigilanza.....	26
22. Direzione del cantiere	27
23. Condotta dei Lavori	28
24. Consegna e inizio dei lavori.....	29
25. Pagamenti in acconto	30
26. Pagamenti a saldo.....	31
27. Termini per l'ultimazione dei lavori	32
28. Sospensioni e proroghe.....	32
29. Penali in caso di ritardo	33
30. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e crono programma	34
31. Variazione dei lavori.....	34
32. Varianti per errori od omissioni progettuali.....	35
33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	35
34. Occupazione del suolo e ritrovamenti archeologici.....	35
CAUZIONI E GARANZIE	36
35. Cauzione provvisoria	36
36. Cauzione definitiva	37
37. Riduzione delle garanzie	37

38. Assicurazioni a carico dei progettisti e del soggetto realizzatore	38
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	39
39. Norme di sicurezza generali	39
40. Sicurezza sul luogo di lavoro.....	39
41. Piani di sicurezza.....	39
42. Piano operativo di sicurezza.....	40
43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	40
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	41
44. Subappalto e distacco di manodopera.....	41
45. Responsabilità in materia di subappalto	43
46. Pagamento dei subappaltatori.....	43
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	44
47. Riserve e Controversie	44
48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	44
49. Risoluzione del contratto “convenzione” - Esecuzione d'ufficio dei lavori	45
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	46
50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	46
51. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	47
52. Collaudo dei lavori.....	47
ONERI DEL SOGGETTO REALIZZATORE.....	48
53. Oneri e obblighi a carico del soggetto realizzatore	48
54. Obblighi speciali a carico del Soggetto Realizzatore.....	50
55. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	50
56. Custodia del cantiere	50
57. Cartello di cantiere.....	51
58. Danni da forza maggiore	51
59. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	51

INTRODUZIONE

Contenuti e obiettivi del capitolato speciale prestazionale

Il presente capitolato speciale prestazionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 554/99 *"Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod."* contiene:

a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori.

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;

c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I predetti contenuti, integrati dalle previsioni e dalle disposizioni degli ulteriori documenti posti a base di gara, costituiscono le linee guida per l'elaborazione dell'offerta del concorrente.

Il documento, oltre alla presente introduzione, è composto da quattro sezioni.

Nella prima sezione sono indicati:

- l'oggetto dell'appalto;
- l'importo contrattuale;
- le categorie delle opere di cui si compone l'intervento;
- la disciplina contrattuale.

Nelle successive sezioni sono riportate le caratteristiche tecniche, strutturali, impiantistiche delle opere da realizzare, le linee guida relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e la disciplina relativa all'esecuzione dei lavori, con particolare attenzione all'organizzazione dei cantieri, alla direzione dei lavori e ai tempi di realizzazione.

L'ultima sezione è dedicata alla definizione degli elementi necessari alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

PARTE I

DISCIPLINA GENENERALE: DESCRIZIONE DELL'APPALTO

1. Definizioni

Autorizzazioni:

tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locale, di Enti pubblici o privati e di Amministrazioni ed Organi pubblici necessari per la progettazione, l'esecuzione e l'agibilità delle opere, per la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio delle stesse

Capitolato speciale prestazionale:

il presente elaborato contenente le specifiche tecniche dell'Intervento posto a base di gara.

Amministrazione:

l'Amministrazione Comunale di Arezzo

Stazione Appaltante o Atam:

l'Atam S.p.A.

Candidato o Concorrente:

il soggetto partecipante alla gara;

Aggiudicatario:

il R.T.I. risultato aggiudicatario dell'appalto

Soggetto esecutore:

il soggetto aggiudicatario della gara costituito dai soggetti in possesso dei requisiti di progettazione e costruzione richiesti dal bando di gara che si impegna ad eseguire le prestazioni relative alla progettazione e alla costruzione dell'Intervento.

Soggetto finanziatore:

il soggetto aggiudicatario della gara in possesso dei requisiti per il finanziamento dell'opera che si impegna ad eseguire le prestazioni relative al finanziamento dell'Intervento

Direzione dei Lavori:

l'ufficio incaricato di esplicitare direttamente i compiti di ingerenza, vigilanza, e cooperazione nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R. 554/1999 e del presente atto, nonché della Convenzione.

Intervento:

il complesso delle opere che l'Appaltatore si obbliga ad eseguire per effetto della stipula della Convenzione.

Offerta:

l'insieme dei documenti presentati dal Appaltatore in sede di gara.

Parcheggio:

l'autorimessa e le relative pertinenze che l'Appaltatore si impegna ad eseguire secondo le modalità e i termini previsti dal. presente Capitolato nonché dallo Schema di Convenzione

Progetto Preliminare:

l'elaborato progettuale delle Opere, posto a base di gara.

Progetto Definitivo:

l'elaborato progettuale delle Opere predisposto dall'Appaltatore da sottoporre all'autorizzazione degli Enti competenti e all'approvazione dell'Atam.

Progetto Esecutivo:

l'elaborato progettuale delle Opere predisposto dall'Appaltatore sulla base del progetto definitivo precedentemente approvato dall'Atam.

Regolamento:

D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

Responsabile del procedimento RUP:

Il responsabile del procedimento nominato dall'Atam, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/1999 indica il verbale di consegna dei terreni e delle aree interessate dall'Intervento

Verbale di consegna:

indica il verbale di consegna dei terreni e delle aree interessate dall'intervento.

2. Riferimenti normativi

1. Premessa

Il rispetto della normativa, di seguito riportata a titolo indicativo e non esaustivo, costituisce requisito vincolante per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione e di esecuzione delle opere da parte dell'Appaltatore dei lavori.

II. Lavori pubblici

- ✓D.lgs. 12/04/2006 n. 163 - Codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, s.m.i.
- ✓D.P.R. 21/12/99 n. 554 - "Regolamento di attuazione della L. 109/94 -Legge quadro sui lavori pubblici e s. m. i. "
- ✓D.P.R. 25/01/00 n. 34 - "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'art. 8 L. 109/94 e s. m. i."
- ✓D.M.LL.PP. 19/04/00 n. 145 - "Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici".
- ✓Legge Regione Toscana del 13/07/2007 n. 38 "norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

III. Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

- ✓D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

IV. Urbanistica, Antincendio ed Efficienza energetica

- ✓Regolamento edilizio comunale.
- ✓D.M. Interno 1 febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- ✓D.M. 30 novembre 1989 n°13 - "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione Incendi"
- ✓D.P.R. 21 aprile 1993 n°246 - "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE, prodotti da costruzione"
- ✓Circolare n°91 del 14 settembre 1961, del Ministero dell'Interno - Norma di Sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.
- ✓Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi
- ✓D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

V. Normativa Geotecnica

- ✓D.M. 11 Marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate naturali, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". G.U. - Roma - Mercoledì, 1 Giugno 1988.
- ✓Circolare ministeriale Ministero LL.PP. n°30483 del 24 settembre 1988 Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione "

VI. *Normativa Costruzioni*

Normativa nazionale

- ✓D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"
- ✓D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.09.2005 (Suppl.Ord. G.U. 29.09.2005 n°222): "Norme tecniche per le costruzioni ".
- ✓Legge 5/11/71 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e per le strutture metalliche.
- ✓D.M. 09/01/96 "Norme tecniche per l'esecuzione di opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- ✓Circolare 15/10/96 - Circolare del Servizio tecnico centrale del Ministero LL.PP. n. 252 AA.GG./STC: Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per l'esecuzione di opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche." di cui al DM 9/1/96
- ✓D.M. 16/01/96 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- ✓Circolare 4/7/96-- Circolare del Servizio tecnico centrale del Ministero LL. PP. n. 156AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e carichi e sovraccarichi" di cui al DM 16/1/96

VII. *Normativa Sismica*

- ✓Legge del 02/02/1974 n. 64 "provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
- ✓D.M. 16/02/96 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
- ✓D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.01.2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
- ✓Circolare 10/04/97 n°65/AA.GG. - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui ad D.M. 16.01.1996
- ✓Norme regionali in vigore.

3. Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è costituito dalla progettazione definitiva, dalla progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dalla realizzazione, di un parcheggio pubblico multipiano nell' area posta tra via Laschi, via Nenni, via Ugucione della Faggiuola e parco del foro boario (zona Ospedale S. Donato) finalizzato alla successiva acquisizione in locazione finanziaria da parte dell'ATAM S.p.A. Via Setteponti, 66 - 52100 Arezzo.

In maggior dettaglio l'appalto comprende:

- parcheggio per n°3 livelli fuori terra;

- copertura del terzo livello mediante tettoie leggere in acciaio integrate da impianto fotovoltaico;
- viabilità (piste) di collegamento alle strade esistenti;
- sistemazioni superficiali e arredo degli spazi esterni del lotto;
- realizzazione del sistema di collegamento pedonale dal parcheggio all'ingresso del limitrofo Ospedale di San Donato;

Il tutto in conformità del progetto preliminare, redatto dalla stazione appaltante.

In particolare l'Atam affida all'Appaltatore:

- la progettazione definitiva delle opere sulla base del Progetto Preliminare posto a base di gara, così come integrato e modificato dalle varianti proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta e approvate dall'Atam;
- la progettazione esecutiva delle opere ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sulla base del Progetto Definitivo approvato dall'Atam;
- la costruzione delle medesime opere, sulla base del Progetto Esecutivo approvato dall'Atam;
- il finanziamento mediante locazione finanziaria.

L'affidamento, che sarà disciplinato da apposita convenzione di cui il presente capitolato speciale prestazionale sarà parte integrante e sostanziale, comprende tutte le prestazioni di servizi, lavori e forniture di qualunque genere - necessarie e sufficienti per dare l'opera compiuta e funzionante in ogni sua parte secondo il Progetto preliminare posto a base di gara, le variante offerte in sede di gara ed i successivi Progetti Definitivo ed Esecutivo, da redigersi a cura dell'Appaltatore e soggetti all'approvazione di ATAM S.p.A..

4. Importo contrattuale e Categorie dei lavori

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 6.054.663,79
2	Oneri per la sicurezza	€ 219.599,21
1+2	Importo totale lavori	€ 6.274.263,00
3	spese tecniche soggette a ribasso d'asta comprensive di ccnpaia	€ 371.322,84
4	Iva ed altri importi a disposizione	€ 1.074.102,67
1+2+3+4	importo totale appalto	€ 7.719.688,51

L'importo contrattuale corrisponde alla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e applicato all'importo di cui al punto 1 della tabella sopra riportata;
- importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, così come definiti indicativamente al punto 2 della tabella sopra riportata e accertati nell'apposito computo metrico allegato al progetto Esecutivo, non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- corrispettivo per le spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e applicato all'importo riportato al punto 3 della tabella sopra riportata, €. 371.322,84 di cui: a) spese tecniche soggette a ribasso d'asta €. 364.042,00 e b) contributo CNPAIA €. 7.280,84,

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Gli importi dei lavori per la realizzazione dell'opera, secondo quanto indicato dal DPR n. 34 del 2000, sono suddivisi in categorie di opere generali e opere specialistiche, secondo quanto ipotizzato nell'allegato progetto preliminare.

Lavorazione	Categoria	CL	Importo	%	Scorporabile/subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG 1	V	€ 4.306.869,00	68,64%	PRINCIPALE
Impianti tecnologici	OG 11	III	€ 1.067.394,00	17,01%	Scorporabile/subappaltabile
impianti di trasformazione a/media tensione	OG 10	III	€ 900.000,00	14,34%	
TOTALE			€ 6.274.263,00	100,00%	

In sede di formulazione dell'offerta, il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti relativi alle categorie dei lavori dell'opera proposta, che potranno essere anche diverse da quelle sopra indicate, riformulando la tabella e giustificando i nuovi dati della tabella di cui sopra con opportuno computo metrico.

Classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione:

Classe e Categoria		importo
Opere edili (importo totale)	1 b	€ 6.274.263,00
Opere strutturali	1 g	€ 3.357.644,00
Impianti	III c	€ 1.737.394,00
Opere edili (finiture interne)	1 b	€ 1.179.225,00

5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale prestazionale tra loro non compatibili o non compatibili con il bando ed il disciplinare di gara, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nel disciplinare o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. Documenti che fanno parte della convenzione

Fanno parte integrante e sostanziale della convenzione, ancorché non materialmente allegati, tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto preliminare con le varianti ed integrazioni derivanti dall'offerta sotto elencati, in particolare:

- offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- progetto preliminare con le varianti derivanti dall'offerta e costituito dai seguenti documenti:

1.
2.
3.
4.
5.

- atto di costituzione del R.T.I. con indicazione delle quote di partecipazione;
- planimetria con indicazione delle aree da cedere in diritto di superficie al Soggetto Finanziatore da parte del Comune di Arezzo;

- Delibera di Consiglio Comunale n° 133 del 10.09.2009 avente per oggetto il conferimento ad ATAM S.p.a. del DIRITTO SUPERFICIE sull'area di intervento;

- Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore di ATAM S.p.A., cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del DLgs 163/06 e smi.

- Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa C.A.R. con massimale pari a **€ 6.500.000** (art. 129 DLgs 163/06 e smi);

- Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa R.C.T. con massimale pari a **€ 500.000,00** (art. 129 DLgs 163/06 e smi);

- Eventuale polizza fideiussoria o bancaria decennale (art. 129 comma 2 del D.Lgs. 163/06 ed art. 104 del DPR 554/99).

La presente convenzione sarà successivamente integrata con gli elaborati del progetto esecutivo a seguito della sua approvazione da parte di ATAM S.p.A.

7. Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto

11. La sottoscrizione della convenzione dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e dell'intervento per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque dopo la sottoscrizione dell'atto di cessione da parte del Comune di Arezzo del diritto di superficie al Soggetto Finanziatore, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dell'Appalto.

3. In particolare, con la sottoscrizione della convenzione e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto preliminare;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza degli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare trattandosi di appalto di opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere, redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive, devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

8. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dai combinati degli artt. 37 commi 18 e 19, 140 e 160 bis comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

9. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente

dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPALTO

11. Dati indicativi

	LIVELLO	POSTI AUTO	SUPERFICIE
LOTTO DI INTERVENTO			10.860
AUTORIMESSA	1	228	5.600
	2	241	6.033
	3	245	5.912
TOTALE PARCHEGGIO A 3 LIVELLI		714	
RAMPE			280
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA 3 LIVELLO PER CIRCA 180 KWP			
SCALE DI SICUREZZA	N.	3	
SCALA CON ASCENSORI	N.	1	
SUPERFICIE SISTEMA DI COLLEGAMENTO ALL'OSPEDALE A QUOTA - 3 MT			495
SOLO SOTTOPASSO			80
PISTE ENTRATA E USCITA E SPAZI TRA I DUE BLOCCHI			1.450
SISTEMAZIONI ESTERNE ALL'AUTORIMESSA			3.144
ALTEZZA MASSIMA	MT	6,2	
SUPERFICIE COPERTA	MQ		5.721
VOLUME VUOTO PER PIENO	MC	35.470	

12. Descrizione delle opere da realizzare. Aspetti progettuali e tecnici

LE OPERE DA REALIZZARE

Sulla base del progetto preliminare qui di seguito si riportano le caratteristiche tecniche delle strutture e delle finiture, degli impianti tecnici e tecnologici che l'Appaltatore è tenuto a realizzare. In fase di gara i concorrenti hanno la facoltà di proporre soluzioni migliorative che riterranno più idonee a caratterizzare l'offerta nei limiti indicati dai documenti dell'Atam S.p.A. a base di gara.

Caratteristiche del Parcheggio.

Il parcheggio a 3 livelli fuori terra è costituito da due corpi di fabbrica distanziati per lasciare il posto all'ingresso centrale (da via Nenni) e alle rampe di accesso ai vari piani.

Lo spazio tra i due corpi di fabbrica apre la vista verso il parco pubblico retrostante e in questo l'effetto volumetrico del parcheggio è notevolmente mitigato.

Le scelte di base che hanno guidato la progettazione preliminare degli impianti dell'intervento riguardano i seguenti punti fondamentali:

1. La sicurezza interna antivandalismo ed antiaggressione.
2. L'elevato livello di sicurezza antincendio.
3. Il risparmio energetico, inteso non solo sotto il semplice e più immediato profilo tecnico economico ma anche come contributo al miglioramento ambientale. Per questo motivo la copertura degli stalli del terzo livello prevede anche la realizzazione di impianto fotovoltaico.
4. L'utilizzo di eventuali sistemi di ventilazione ad elevata efficienza aerodinamica e quindi a basso consumo energetico e con elevato grado di silenziamento per contenere notevolmente l'impatto acustico sia interno che esterno.
5. Un elevato livello di illuminazione con previsione, comunque, di accorgimento per il risparmio energetico.
6. Una particolare cura alla accoglienza ed alla gradevolezza degli ambienti.
7. L'uso delle più moderne tecnologie informatiche e della information technology.

L'accesso e l'uscita dal parcheggio sono previsti da via Pietro Nenni la quale sarà a senso unico di marcia. Ingresso e uscita saranno in destra e senza attraversamenti della strada.

Il sistema di accesso così concepito sarà facilitato dalla previsione di istituire un sistema rotatorio composto da via P. Nenni e via G. Acuto, con il quale sarà garantito il collegamento col resto della viabilità cittadina.

Il numero di piste di ingresso e di uscita (con relative barriere) dovrà essere verificato rispetto agli orari di punta e alle possibilità di accumulo dei veicoli

La zona di fermata veicolare per ingresso e uscita (a lato delle macchine per ritiro o inserimento del biglietto) dovrà essere al coperto.

Il parcheggio è ipotizzato principalmente per l'utenza che si reca presso il limitrofo Ospedale di San Donato. Per questo motivo, è previsto un collegamento pedonale diretto che eviti l'attraversamento di Via Laschi, mediante un sottopasso.

Nella parte di via Ugucçione della Faggiuola non interessata dal lotto di intervento sono presenti due palazzine, una attualmente occupata dalla sede dell' 'Osservatorio Sismologico Dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'altra transennata poiché pericolante. La capienza complessiva del parcheggio (compresi i posti per utenza diversamente abile) dovrà essere non inferiore a **710** (settecentodieci) posti auto complessivi.

Il lotto di riferimento per il parcheggio e i terreni per sottopasso e rampa di collegamento pedonale all'ospedale

Le fasce di terreno su cui insistono le 2 palazzine, prospiciente via Ugucçione, e quella a lato di via Laschi non fanno parte del lotto a disposizione per il presente appalto.

Il terreno a disposizione del parcheggio è quello risultante dal frazionamento allegato ai documenti di appalto, corrispondente alla particella n. 1.640 del foglio 121 AR/A.

Le aree per l'esecuzione del sottopasso pedonale e della rampa pedonale di collegamento all'ospedale (opere comprese nell'appalto ma che sono fuori dal lotto frazionato per il parcheggio) saranno messe a disposizione dall'amministrazione comunale e dalla AUSL 8 di Arezzo.

Accessi e distribuzione interna del traffico veicolare

Il sistema di gestione degli accessi è strutturato in blocchi funzionali, costituiti da singole unità così configurate:

1. postazione di ingresso: l'unità gestisce gli ingressi presso l'autorimessa pluripiano. L'unità deve garantire il riconoscimento e avviare la registrazione del relativo transito e dell'orario di ingresso;
2. postazione di uscita: l'unità gestisce l'uscita dall'autorimessa. Il gate deve garantire la verifica della correttezza dell'esazione e consentire il pagamento in uscita con tutti i supporti di esazione previsti dal sistema, come carte di credito, bancomat e tessere per utilizzatori frequenti.

Il sistema di informazione degli utenti sia su strada che all'interno delle strutture deve essere rivolto al massimo possibile di informazione circa lo stato di occupazione dei posti auto.

In corrispondenza dell'ingresso dell'autorimessa, deve essere prevista l'installazione di un sistema di conteggio dei veicoli con l'indicazione della messaggistica "libero/completo" per mezzo di appositi segnalatori luminosi, recanti anche l'indicazione del numero di posti liberi disponibili.

Una volta che l'utente è entrato nell'autorimessa, il sistema deve segnalare, con apposita messaggistica "libero/completo", la situazione dei vari settori ai vari piani in modo che l'utente sia indirizzato al settore e al piano più vicino, libero per la sosta.

Dimensione interne e degli stalli

Il parcheggio è previsto con tipologia di "sosta Media" con utenza prevalente "Mista"

Le dimensioni interne sono:

- mt. 6 per le corsie tra gli stalli;

- mt 5 lunghezza stalli
- mt 2,5 larghezza stalli

L'altezza netta minima misurata all'intradosso dei solai, sarà di mt. 2,40 e comunque come da normativa antincendio.

L'altezza minima misurata all'intradosso delle travi sarà di mt. 2,20

In caso di proposta di varianti migliorative, le misure sopra riportate sono da intendersi come minimi inderogabili.

Rampe veicolari.

Il progetto preliminare prevede rampe di collegamento ai vari piani con corsie separate, per salita e discesa, dal passaggio pedonale d'emergenza.

Il concorrente dovrà verificare la rispondenza delle rampa e del resto alla normativa antincendio in relazione alle soluzioni adottate che potranno variare con le migliorie proposte.

Uscite pedonali.

Sono previste 4 uscite di cui 3 di sicurezza dotate di solo vano scala e una uscita dotata, oltre che di vano scala, di una coppia di ascensori di dimensioni adeguate agli utenti diversamente abili.

Collegamento pedonale con l'Ospedale.

Altezza minima sottopasso mt. 2,5.

Rampa pedonale max 8% di pendenza.

Collegamento coi vari livelli mediante ascensore

Predisposizione collegamento con volumi commerciali previsti a lato di via

Laschi e via Uguccione

Il volume a pianta circolare, contenente gli ascensori, è predisposto per un futuro collegamento ad eventuali volumi commerciali che l'amministrazione comunale si riserva di costruire a lato di via Laschi.

Ulteriori collegamenti potranno essere previsti per volumi commerciali posti a lato di via Uguccione della Faggiuola.

Per detti eventuali collegamenti, l'amministrazione comunale si riserva la possibilità in futuro di poter intervenire sulla struttura e sul terreno di pertinenza del parcheggio, previo accordo da definirsi, al momento del verificarsi della necessità, con ATAM S.P.A. e con i soggetti finanziatore e realizzatore.

Altezza massima

L'altezza massima di zona nel vigente P.R.G, è di mt. 10 e dovrà essere rispettata anche per i volumi tecnici tipo vani scala, extracorsa ascensori o altro.

Tipologia strutturale

Autorimessa.

Il tipo di fondazione dipenderà dalle verifiche sul terreno effettuate dal concorrente sulla base della relazione geologico-tecnica allegata e dalle ulteriori integrazioni che lo stesso dovrà effettuare.

La struttura in elevazione sarà del tipo pilastro – trave – solaio.

La posizione dei pilastri è ipotizzata al margine degli stalli nella posizione che meno disturba il parcheggio.

Le travi avranno la lunghezza che il concorrente riterrà più opportuna in relazione all'ottimizzazione dei costi/benefici.

Il tipi di pilastro, trave e solaio saranno scelti dal concorrente sulla base delle proprie considerazioni economiche, funzionali ed estetiche nel rispetto delle dimensioni indicate e della normativa vigente.

Rampe veicolari interne e scale di sicurezza:

Sono ipotizzate con struttura in cemento armato ma il concorrente potrà proporre soluzioni alternative.

Rivestimento esterno dell'autorimessa e dei volumi in elevazione

In considerazione della necessità di qualificare l'intervento anche dal punto di vista dei materiali visibili all'esterno, l'autorimessa pluripiano, le scale di sicurezza e le scale con annessi gli ascensori saranno interamente rivestiti con pannelli modulari metallici che dovranno garantire la schermatura visiva (dall'esterno) delle auto o altre cose presenti all'interno. Il sistema di fissaggio e di facciata dovrà essere di tipo "continuo", passante e senza interruzione in corrispondenza dei pilastri e/o solai.

I pannelli utilizzati (in alluminio, acciaio, inox, rame o altri metalli) dovranno essere comunque in materiali o con finiture protettive che risultino inalterabili nel tempo. Il rivestimento del corpo scala con ascensori potrà essere differenziato da quello dell'autorimessa con uso di colori e pannelli diversi.

Permeabilità all'aria e schermatura visiva delle pannellature esterne.

Il passaggio dell'aria necessario per *Normativa Antincendio* dovrà comunque configurare una permeabilità visiva tale da evitare la vista dell'interno dell'autorimessa dalle strade limitrofe.

A questo proposito il concorrente dovrà valutare la condizione migliore e, nel caso sia necessario, prevedere sistemi di aerazione alternativi e integrativi di quello proveniente dalla facciata.

La copertura fotovoltaica e la copertura degli stalli del terzo livello.

Per rispondere alle indicazioni del Consiglio Comunale di Arezzo, gli stalli del terzo livello saranno coperti con struttura leggera in acciaio. Una parte della copertura sarà integrata con pannelli fotovoltaici in Si/amorfo per ottenere un impianto complessivo da circa 180 KWP.

Il supporto in lamiera grecata dei componenti fotovoltaici dovrà essere simile alla copertura priva di moduli. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico dovrà essere garantita ai fini dell'ottenimento dell'incentivo in conto energia ai sensi della vigente normativa.

Normativa antincendio.

Il progetto preliminare in riferimento al "DECRETO 1° FEBBRAIO 1986

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" prevede Autorimessa di tipo:

- *isolato;*
- *fuori terra;*
- *chiuso;*
- *a spazio aperto;*
- *con altezza non inferiore a mt. 2,40 e 2,00 sotto trave. **N.B.: L'altezza utile sottotrave non dovrà essere comunque inferiore a mt. 2,20.***
- *con superficie di parcheggio non inferiore a mq. 20;*
- *con superficie di ogni compartimento compresa tra i limiti di cui alla tabella del punto 3.6.1. del citato decreto;*
- *con scale e ascensori esterni all'involucro del parcheggio e porte di comunicazione di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.*
- *con protezione mediante impianto fisso di spegnimento automatico, se la soluzione presentata dal concorrente lo rende necessario.*

Ogni altra caratteristica richiesta dalla normativa antincendio dovrà essere verificata dal concorrente in relazione ai costi relativi e/o alle migliorie proposte le quali potranno variare le previsioni del progetto preliminare, fatte salvi gli aspetti di seguito indicati come non modificabili.

Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà dimostrare con la presentazione del progetto definitivo, l'ottenimento del parere positivo dei VV. FF. senza modifiche sostanziali alla qualità dell'opera.

Sicurezza all'interno del parcheggio

La sicurezza attiva e passiva all'interno del parcheggio dovrà essere garantita nei suoi diversi aspetti (sicurezza antincendio, dissuasione verso i furti e gli atti di vandalismo, incolumità personale ecc.)

Utenza diversamente abile

Al piano terra sono presenti posti auto per disabili nel numero previsto dalle norme vigenti, con dimensioni pari a m. 5,00 x 3,20 oltre la possibilità di usufruire di un collegamento verticale meccanizzato per accedere ai piani superiori. Inoltre al piano terra sono previsti bagni adeguati in numero e dimensioni a persone diversamente abili.

Gli impianti tecnologici per la sosta e la fruizione

Per lo smaltimento delle acque sono previste caditoie posizionate fra gli stalli dei veicoli come integrazione al disegno estetico della pavimentazione. Tutte le acque di lavaggio confluiranno al livello inferiore, dove sono installati i separatori di oli minerali.

L'impianto idrico antincendio potrà prevedere (se necessario in relazione allo stato dei luoghi) una vasca di riserva posizionata al livello inferiore, con sistema di pressurizzazione, da un impianto ad idranti e da un adeguato numero di estintori, oltre che da un eventuale impianto a sprinkler se richiesto dalle norme e dalle soluzioni prescelte dal concorrente.

Ai singoli livelli dovrà essere previsto un numero adeguato di prese d'acqua per i lavaggi e le altre esigenze di servizio.

Gli impianti tecnologici previsti sono pensati per garantire tutte le condizioni di sicurezza e la fruizione da parte di tutte le categorie di utenti, e vengono di seguito elencati:

- ✓ coppia di ascensori per disabili in edifici non residenziali installati in vano proprio di tipo automatico, portata 6÷ 8 persone, con telecamera interna ed esterna alle fermate;
- ✓ sistema di alimentazione di emergenza centralizzato adatto all'alimentazione istantanea dell'impianto di illuminazione di emergenza necessario a garantire l'esodo in condizioni di pericolo;
- ✓ predisposizione di un impianto TV a circuito chiuso per la video sorveglianza di tutti i piani senza zone d'ombra e pronto per il controllo remoto;
- ✓ sistema di controllo degli accessi che preveda la gestione ed il pagamento dei parcheggi, la gestione delle sbarre per gli ingressi e le uscite carrabili, la segnalazione della disponibilità di parcheggio ai piani e un sistema semaforico per la segnalazione;
- ✓ cartello luminoso esterno per la segnalazione del numero di posti liberi all'interno della struttura;
- ✓ casse automatiche per la gestione del pagamento del parcheggio;
- ✓ gestione differenziata dei vari tipi di tessere da rilasciare a particolari categorie di utenti;

I locali tecnici accessori (portineria, ripostigli, bagni pubblici e/o di servizio ecc.) sono previsti in posizione adeguata, in modo da ottimizzarne la funzionalità operativa.

Tutti gli impianti dovranno essere pronti per il controllo remoto.

Le opere a verde e le sistemazioni esterne

È previsto:

- ✓ la realizzazione della sistemazione a verde, idonea, del terreno naturale,
- ✓ manto erboso, percorsi pedonali, recinzioni, arredi fissi, illuminazione dedicata;
- ✓ percorsi pedonali previsti per il parcheggio sviluppati in modo da integrare ed estendere i percorsi pedonali esterni con particolare riferimento al collegamento diretto con l'ospedale;
- ✓ piantumazioni con uso di essenze tradizionali.

PARTE III

DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE

13. Tempi a base di gara per progettazione e l' esecuzione

Completamento progetto definitivo	Giorni	40 (quaranta)
Progetto esecutivo	Giorni	20 (venti)
Esecuzione	Giorni	360. (trecentosessanta)

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

14. Progetto preliminare posto a base di gara

Il progetto viene proposto con l'obiettivo generale di una valorizzazione e di una riqualificazione di un comparto urbano destinato in futuro a connotarsi quale spazio pubblico fruibile dalla collettività in stretto rapporto all'esistente ospedale.

Il lotto di terreno interessato dall'Intervento (attualmente per gran parte utilizzato a parcheggio pubblico di superficie) risulta infatti ricompreso fra via Laschi, via Nenni, via Ugucione della Faggiuola e il Parco del Foro Boario

In relazione al sopraindicato obiettivo, il progetto prevede sostanzialmente la realizzazione delle seguenti opere:

autorimessa multipiano corredata del sistema di scale per uscite pedonali;

piste di accesso carrabile all'autorimessa multipiano;

sistema di collegamento pedonale con l'ospedale;

copertura fotovoltaica di parte degli stalli del terzo livello e predisposizione del resto della copertura con tettoie leggere in acciaio;

sistemazioni a verde della resede del lotto con spazi pedonali adeguati.

15. Varianti migliorative ammesse

Il progetto, da presentare in sede di offerta tecnica, potrà prevedere varianti e maggior dettaglio progettuale rispetto a quanto riportato nel disciplinare di gara, fermi restando i seguenti elementi vincolanti:

- limiti generali dell'intervento corrispondenti, a quelli indicati nel progetto preliminare approvato;
- tipologia autorimessa con piste di ingresso/uscita idonee;
- rampe veicolari interne come da progetto preliminare;
- capacità del parcheggio non inferiore a quella indicata nel presente capitolato;
- quota di imposta non inferiore a quella indicata nel progetto preliminare approvato salvo verifica del sistema di smaltimento naturale delle acque e della portanza dei terreni;
- accessi e uscite pedonali dell'autorimessa;
- sistema di aerazione predominante a sviluppo perimetrale;
- opere di raccordo e completamento idonee verso l'ospedale;
- schermatura omogenea dell'autorimessa e dei volumi in elevazione come indicato nel presente capitolato.

16. Progettazione definitiva ed esecutiva

L'Appaltatore dei lavori si obbliga ad elaborare, direttamente ovvero a mezzo di professionisti abilitati indicati in sede di offerta, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dell'Intervento secondo i tempi e le indicazioni contenute nella Convenzione, come risultanti dall'offerta prodotta dall'aggiudicatario.

Ai fini della redazione della progettazione - che dovrà essere condotta in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs.vo 163/06 e del D.P.R. 554/99 - l'Appaltatore dei lavori si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, tutti gli studi e le indagini che si rendessero necessarie a supporto del progetto, e ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal Responsabile del Procedimento, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo, dotato di tutti gli ulteriori elementi necessari per acquisire le autorizzazioni e nulla osta, e rispettoso al massimo dell'ambiente e del contesto urbano circostante.

L'Appaltatore dei lavori si impegna ad introdurre nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo le variazioni necessarie per l'ottenimento delle abilitazioni prodromiche alla realizzazione dell'Intervento. Tali variazioni, qualora comportino maggiori oneri di progettazione e una variazione dei costi di costruzione, dovranno essere approvate dall'Atam ed i relativi costi rimarranno a carico dell'Appaltatore.

Prima dell'approvazione del progetto definitivo, il Responsabile del Procedimento procederà alla sua validazione, secondo quanto stabilito dal combinato degli artt. 47 del D.P.R. 554/1999 e 112 del D.Lgs.vo 163/06.

Resta inteso che, nell'ambito della predisposizione degli eventuali adeguamenti del Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dei lavori avrà la facoltà di sottoporre al Atam modifiche (varianti, complementi, opzioni, etc.) e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'opera. Le eventuali modifiche e/o integrazioni devono comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione dell'Atam.

Qualora l'Appaltatore dell'Intervento ritardi, per causa a lui imputabile, la redazione del progetto definitivo/esecutivo rispetto ai termini previsti nel Cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale pari allo 1,00 per mille (1 per mille) del valore della progettazione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nel limite del 10% del predetto valore.

Dette penali verranno rimosse dall'Atam solo nel caso in cui i lavori non risultino ultimati rispetto ai termini previsti nel Cronoprogramma.

17. Autorizzazioni

L'Appaltatore curerà l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni nell'ambito delle eventuali conferenze di servizi indette dall'Atam per l'approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo.

A tale scopo l'Appaltatore dei lavori è obbligato a fornire all'Atam tutto il supporto ed ausilio necessario a porre in essere tutta la documentazione tecnica necessaria alla conferenza dei servizi

18. Modalità di pagamento

Quale corrispettivo per la progettazione, il Finanziatore pagherà al Progettista e/o al Soggetto Realizzatore il prezzo contrattuale, più IVA e oneri, secondo i termini qui di seguito stabiliti.

Il prezzo contrattuale verrà pagato:

- per l'importo offerto in fase di gara relativo alla progettazione definitiva a 30 giorni a partire dalla data di approvazione del progetto stesso da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula da parte della società stessa;

- per l'importo offerto in fase di gara relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione a 30 giorni a partire dalla data di approvazione del progetto stesso da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula da parte della società stessa;

19. Proprietà della documentazione progettuale

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità dell'opera resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Atam, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti per la redazione del progetto:

(a) introdurre, informando il professionista che ha curato la redazione, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;

(b) introdurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti dalla L. 241/90.

Per le ipotesi contemplate dal presente paragrafo, il professionista non solleva eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

PARTE IV

DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

20. Organizzazione dei cantieri

L'Appaltatore dei lavori è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Deve, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

L'Appaltatore dei lavori assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la Direzione del Cantiere.

Il Direttore di Cantiere deve presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'ATAM S.p.A sia con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Deve prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.

Il Direttore dei Lavori deve ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

A coloro che sono deputati alla conduzione dei lavori ed agli adempimenti in materia di sicurezza è consentito il libero accesso al cantiere e ad ogni parte degli interventi oggetto di esecuzione delle opere.

21. Direzione dei lavori e la vigilanza

La Stazione Appaltante istituirà con proprio personale, ovvero a mezzo di professionisti abilitati, l'Ufficio della Direzione dei Lavori a mezzo di professionisti abilitati che saranno indicati al momento della stipula della Convenzione. Tale Ufficio sarà preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni all'uopo indicate dal D. Lgs. 163/2006, dal Regolamento di attuazione DPR 554/1999 e dalla L. 1086/1971 e s.m.i.

La Stazione Appaltante attribuirà al proprio personale o a professionista abilitato, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri.

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono tra l'altro:

- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- b) adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

e) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

f) assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131 del Codice Civile.

22. Direzione del cantiere

L'Appaltatore nominerà per proprio conto ed a proprie spese un direttore del cantiere ed un capo cantiere e designerà, tra questi, la persona qualificata ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della direzione dei lavori, comunicandone, per iscritto, i nominative al DL all'atto della consegna dei lavori.

Il direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.

Il capo cantiere dovrà anch'esso essere un tecnico, laureato o diplomato e dovrà sempre garantire la sua presenza nel cantiere in assenza del Direttore dello stesso.

Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente disciplinare.

Il direttore di cantiere sarà responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai documenti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori nel corso dei lavori;
- della conduzione dei lavori per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese, inclusi eventuali appaltatori e subappaltatori, impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nella presente convenzione in materia di sub contratti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il direttore di cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato dal capo cantiere che, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno, lo sostituirà in caso di assenza. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.

Il Direttore del cantiere dovrà curare:

a) che il piano di sicurezza e coordinamento sia attuato in aderenza a tutta la normative vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione delle lavorazioni; in caso d'accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il direttore di cantiere e' tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del Coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti o cottimi ad imprese non in regola con la discipline antimafia e non segnalate all' ATAM S.p.A;

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o dei subappaltatori o dei cottimisti segnalati all'ATAM S.p.A, curando tutti gli adempimenti relativi al controllo del personale impiegato in cantiere;

d) il Direttore di Cantiere e' tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta (scritta) da parte della DL di sua tempestiva sostituzione, che sarà automatica in caso di violazioni a quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c), fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

23. Condotta dei Lavori

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti contrattuali e seguire, se impartite, le istruzioni della DL senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore per iscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 128 del Regolamento approvato con D.P.R. n.554/1999.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

I lavori da effettuarsi in prossimità, dei servizi a rete e su aree di proprietà di Enti, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza di RUP e DL, non esonera l'Appaltatore da responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'ATAM S.p.A si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Direttore del Cantiere, dei dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere gradito alla DL, che può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

La custodia dei cantieri, anche se non espressamente richiesta dalla DL, dovrà essere affidata a personale dotato dei requisiti di cui all'art. 22 L. 646/82.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla particolarità del sito, impiegando a tale scopo la mano d'opera che si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per agottamento ecc.

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione

Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.

24. Consegna e inizio dei lavori

1. ATAM S.p.A., ai sensi dell'art. 129 e seguenti del DPR 554/99 e s.m.i., provvederà, entro 45 (quarantacinque) giorni dall' approvazione del Progetto Esecutivo, alla consegna dei lavori mediante la redazione di apposito verbale, da effettuarsi previa convocazione dell'esecutore.

2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Arezzo ove dovuta;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

c) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

d) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisorie;

e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

f) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;

g) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

h) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2008;

i) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;

j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008;

k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

l) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

m) copia del registro infortuni;

n) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.

3. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

4. L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano operativo di sicurezza.

25. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto previsto dalla normativa per i lavori "a corpo", al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad **€ 600.000,00** (quattrocentocinquantamila/00 cent) dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi in sede di conto finale previa verifica del DURC di cui al comma 8.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve fare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.
5. Il Soggetto finanziatore provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato ai sensi dell'articolo 26. Comunque, in deroga a quanto previsto dal comma 1, potrà essere emesso uno stato di avanzamento per il raggiungimento del 90 % dell'importo contrattuale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente aumentato o diminuito dell'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.
9. Per quanto riguarda l'ammontare relativo alle prestazioni professionali inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità e misura ed eventualmente la direzione dei lavori, sarà liquidato a 30 giorni a partire dalla data di

emissione dei certificati di pagamento da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula, ridotte del 10%, da parte della società stessa. Il residuo del 10% verrà liquidato a 30 giorni dall'avvenuto collaudo delle Opere.

26. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro gg.90 (giorni novanta) dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di gg.15 (giorni quindici); se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli

adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

27. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 360 naturali consecutivi, ridotti in base all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori, che potrà fissare, scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'Appaltatore sarà assoggettato ad una penale pari all' 1 per mille (0,1%) dell'ammontare netto dei lavori per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l'ultimazione, da applicarsi nel rispetto delle procedure previste all'art. 22 nel Capitolato Generale ed all'art. 117 del Regolamento.

La riscossione della penale si opererà nelle forme di legge, mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità ci si dovrà rivalere sulla cauzione definitiva

28. Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

2. Si applicano l'articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l'art. 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, acquisito il parere del direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

5. I verbali di sospensione lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e saranno restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal

responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. I verbali di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 26 del D.M. 145/2000.

9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

29. Penali in caso di ritardo

1. La penale, trova applicazione:

a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille sull'importo contrattuale;

b) per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al precedente punto a) si applicano ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se già addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

30. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell'art. 45 D.P.R. 554/99, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono programma integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore, e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 133 del Regolamento generale.

31. Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori validato dalla Stazione Appaltante.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve

essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'ATAM S.p.A, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 37, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 38.

32. Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora si manifestassero errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo e si rendessero necessarie varianti per non pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, l'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori oggetto della variante entro i termini contrattuali senza nulla pretendere dalla Stazione Appaltante. In tale evenienza, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione in danno del contratto per grave inadempienza

33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di lavori consimili compresi nel contratto, ovvero, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli da nuove regolari analisi; in ogni caso, sarà applicato lo sconto praticato dall'Appaltatore in sede di offerta.

2. Alla formazione di nuovi prezzi si procede mediante apposito verbale di concodamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

34. Occupazione del suolo e ritrovamenti archeologici

Per l'occupazione di suolo pubblico o privato, nelle adiacenze del lotto consegnato dalla Stazione Appaltante, per deposito di materiali, macchinari. ed attrezzature varie di cantiere, l'Appaltatore dovrà provvedere a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto del presente capitolato.

Essendo l'area in questione soggetta a vincolo archeologico l'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore dei Lavori, almeno venti giorni prima, la data di inizio delle operazioni di scavo, in modo tale che lo stesso Direttore dei lavori possa effettuare la relativa comunicazione alla Sovrintendenza Archeologica territorialmente competente con i richiesti quindici giorni di anticipo.

Qualora nel corso degli scavi dovessero essere rinvenuti reperti archeologici, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori interessati e darne comunicazione immediata alla Direzione Lavori,

che provvederà ad informare la competente Soprintendenza Archeologica.

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti la presente convenzione, che a giudizio insindacabile di ATAM S.p.A abbia valore artistico, storico, paesaggistico o simili, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

Nel caso in cui, a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, l'Appaltatore dovesse subire ritardi e/o maggiori oneri di progettazione e/o di realizzazione avrà diritto ad una proroga del termine fissato per la ultimazione dei lavori.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzo dell'area ovvero comportasse la realizzazione di un numero di posti auto inferiore all'80% del numero previsto, ATAM S.p.A avrà diritto a recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta, previo il pagamento all'Appaltatore dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 163/06.

Qualora si dovesse pervenire alla revoca della concessione a causa del ritrovamento di reperti archeologici, l'Appaltatore dovrà riconsegnare ad ATAM S.p.A l'area libera da materiali e macchinari entro un periodo di tempo che sarà stabilito tra le parti; eventuali lavori di ripristino richiesti da ATAM S.p.A all'Appaltatore, dovranno dal medesimo essere eseguiti concordando con ATAM S.p.A un congruo termine per la loro esecuzione. Il costo di tali lavori sarà liquidato da ATAM S.p.A all'Appaltatore sulla base dei prezzi di cui al Computo Metrico Estimativo allegato all'Offerta dell'Appaltatore ovvero, nel caso di eventuali carenze del Computo Metrico Estimativo, sulla base dei nuovi prezzi determinati secondo il precedente art. 33.

CAUZIONI E GARANZIE

35. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione della convenzione da parte dell'aggiudicatario.

2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE".

3., La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 36.

36. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell' iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l' avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M.12.03.2004, n.123, integrato con la clausola "della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l' operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante" prevista dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall' eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi . della cauzione per l' eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'ATAM S.p.A ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

37. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte ad esse riferibile.

38. Assicurazioni a carico dei progettisti e del soggetto realizzatore

1. Ai sensi dell'art. 111 del DLgs 163/06 e smi nonché dell'art. 105 del DPR 554/99 e smi, il Progettista deve presentare, prima della approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza deve coprire le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi che eventualmente dovessero essere sopportati per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del DLgs 163/06 e smi resesi necessarie in corso di esecuzione ed è prestata per un massimale del 10% dell'importo dei lavori progettati.

2. Il Soggetto Realizzatore assume di fronte ad ATAM S.p.A. la piena responsabilità di tutti i danni arrecati ad impianti ed opere, anche preesistenti, stipulando prima della sottoscrizione della convenzione idonea polizza assicurativa o bancaria ai sensi dell'art. 129, comma 1, del DLgs 163/06 e smi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del DPR 554/99 e smi. I massimali per l'assicurazione a copertura dei danni e per quella contro la responsabilità civile verso terzi sono pari rispettivamente ad € 6.350.000,00 ed € 500.000,00.

Ai sensi degli artt. 101 e 103 D.P.R. 554/99 e s.m.i. le suddette garanzie, devono permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo collaudo.

Se prevista nell'offerta, il Soggetto Realizzatore dovrà presentare, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 104 del DPR 554/99 e smi e a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo anche provvisorio:

- una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere e dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di importo non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata. Ai sensi del suddetto articolo, tale polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di ATAM S.p.A. non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie;
- una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, o comunque se cagionati a beni comunali diversi da quelli realizzati, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo anche provvisorio, di durata di anni 10, con previsione di un massimale di € 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila).

Tutte le polizze sopra descritte, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e prevedere l'obbligo di provvedere al pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta di ATAM S.p.A.. Inoltre dall'atto di fideiussione dovrà risultare che non si applica la disposizione di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

4. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:

danni a cose dovuti a vibrazioni;

danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;

danni a cavi e condutture sotterranee.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dal Soggetto Realizzatore coprono senza

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il Soggetto Realizzatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 163/2006 e 95 del D.P.R. 554/99, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

39. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell' applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

40. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del D. Lgs. n. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

41. Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono

vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

42. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell' articolo 89 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell' allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del D. Lgs. n. 81 del 2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all' articolo 43 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall' appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell' esecuzione dei lavori. 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei

piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

44. Subappalto e distacco di manodopera

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando quanto di seguito specificato:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all'art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che superino sia il 15% dell'importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 euro.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che il soggetto realizzatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che il soggetto realizzatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c₁) che il soggetto realizzatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

c₂) che il soggetto realizzatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al

D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta del soggetto realizzatore; l'autorizzazione a rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di, importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118 comma 4 del Codice dei contratti il soggetto realizzatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite il soggetto realizzatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti: previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, il soggetto realizzatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'ATAM S.p.A ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

f) il soggetto realizzatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il soggetto realizzatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore del soggetto realizzatore, fino alla loro presentazione.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera

di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999.

8. Qualora il soggetto realizzatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall' art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto, tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

45. Responsabilità in materia di subappalto

1. Il soggetto realizzatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all' esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 44.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

46. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. In relazione a quanto disposto dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/06, per le eventuali lavorazioni ricadenti nel comma 4 dell' art. 72 del DPR 554/99 che superino sia il 15% dell' importo totale dei lavori a base d'asta, affidate in subappalto ai sensi dell'art. 118 comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore per le prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Il pagamento diretto avverrà previa comunicazione da parte del soggetto realizzatore delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.

2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se il soggetto realizzatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 44, comma 4

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

47. Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio il soggetto realizzatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il soggetto realizzatore ha l' onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all' importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 240, del D.Lgs. 163/2006 (accordo bonario).

3. Ove l' appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell'art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. Le riserve del soggetto realizzatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.M. 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Il soggetto realizzatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel Corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Il soggetto realizzatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) Il soggetto realizzatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) i suddetti obblighi vincolano il soggetto realizzatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime Il soggetto realizzatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell' articolo 13 del capitolato generale d' appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il soggetto realizzatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte il soggetto realizzatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

3. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere al soggetto realizzatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell' appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, Il soggetto realizzatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l' indicazione del datore di lavoro. Il soggetto realizzatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del soggetto realizzatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

49. Risoluzione del contratto “convenzione” - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del soggetto realizzatore sia intervenuta la revoca dell' attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del soggetto realizzatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell' opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81/2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 40, 41 e 42 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all' art. 51 del decreto n. 81/2008.

3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il Direttore dei lavori redige, ai sensi dell'art. 172 del DPR 554/99, il certificato di ultimazione; provvedendo all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall' apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

4. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell' art. 172 del DPR 554/99.

51. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata al soggetto realizzatore per iscritto, lo stesso soggetto non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza del soggetto realizzatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, il soggetto realizzatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

52. Collaudo dei lavori

Il collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d'opera da parte della Commissione di Collaudo nominata da ATAM S.p.A.

Ai componenti tecnici della Commissione di Collaudo potrà essere conferito anche l'incarico del collaudo statico di cui all'art. 7 della legge n. 1086/1971.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Il collaudo deve essere ultimato entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore dei lavori, e dalla avvenuta consegna alla Commissione da effettuarsi a cura dell'Appaltatore e del Direttore dei Lavori - di tutta la documentazione di rito. Al termine delle operazioni di collaudo, il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere il certificato di collaudo - per l'accettazione di competenza - all'Appaltatore e,

successivamente, il certificato sarà trasmesso ad ATAM S.p.A per l'approvazione di competenza.

Il certificato di collaudo emesso ai sensi del comma precedente avrà carattere provvisorio e diverrà definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Per quanto riguarda l'ammontare relativo alle prestazioni professionali inerenti il collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera, le stesse verranno liquidate in due tranches di cui la prima a 30 giorni a seguito dell'emissione del certificato del pagamento relativo al superamento del 50% dell'importo del contratto ed il residuo a 30 giorni dall'avvenuto deposito del collaudo. I tecnici incaricati di dette prestazioni professionali saranno nominati direttamente da ATAM S.p.A..

ONERI DEL SOGGETTO REALIZZATORE

53. Oneri e obblighi a carico del soggetto realizzatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del soggetto realizzatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. In ogni caso il Soggetto Realizzatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo

le disposizioni della direzione lavori, comunque all' interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto al Soggetto Realizzatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dal soggetto realizzatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l' esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; il Soggetto Realizzatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l' illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer portatile e stampante;

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico del Soggetto Realizzatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pia ampia responsabilità in caso di infortuni a carico del Soggetto Realizzatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 36.

2. Il Soggetto Realizzatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Nuove Acque, Coingas, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l' esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

54. Obblighi speciali a carico del Soggetto Realizzatore

1. Il Soggetto Realizzatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. Il Soggetto Realizzatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., il Soggetto Realizzatore deve produrre alla direzione dei lavori un' adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

55. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà. Della Stazione appaltante.

2. Il Soggetto Realizzatore ha l'obbligo di trasporto a discarica ordinaria o speciale a propria cura e spese verificando in sede di offerta le caratteristiche dei terreni di scavo.

56. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura del Soggetto Realizzatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

57 Cartello di cantiere

Il Soggetto Realizzatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione e richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.

58. Danni da forza maggiore

Non verrà accordato al Soggetto Realizzatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel Corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del D.M. 145/2000 e dell'art. 139 del D.P.R. 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dal Soggetto Realizzatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

59. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico del soggetto realizzatore, senza diritto di rivalsa, oltre a tutte le spese relative alla pratica di finanziamento e leasing:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto-convenzione.

2. Sono altresì a carico del soggetto realizzatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l' articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico del soggetto realizzatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella aliquota prevista per legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.